


04862

1



Handwritten mark



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4884/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 4862

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. CARLO PICCININNI

- Presidente - Ud. 27/01/2015

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. ENRICO SCODITTI

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Dott. LAURA TRICOMI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4884-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2015

contro

329

- intimata -

avverso la sentenza n. 30/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 27/01/2009;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
VALITUTTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato che ha  
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per  
l'inammissibilità e in subordine l'accoglimento del  
ricorso.

Fallimenti e Società.it



RITENUTO IN FATTO.

1. Alla signora \_\_\_\_\_ veniva notificata dall'Ufficio di Aversa dell'Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento, con la quale l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno 2003, la maggiore IVA dovuta a seguito del controllo automatizzato della relativa dichiarazione, ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
2. L'atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Caserta, che accoglieva il ricorso.
3. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate veniva disatteso dalla CTR della Campania con sentenza n. 30/15/2009, depositata il 27.1.2009, con la quale il giudice di seconde cure riteneva improponibile l'appello dell'Ufficio, per non essere stato il medesimo parte del giudizio di prime cure.
4. Per la cassazione della sentenza n. 30/15/2009 ha proposto, quindi, ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un solo motivo. l'intimata non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
  - 1.1. Si duole l'Amministrazione ricorrente del fatto che la CTR abbia dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio, per non essere stato il medesimo parte nel processo di prime cure, non essendo costituito dinanzi alla Commissione Tributaria di prima istanza.
  - 1.2. Il motivo è fondato.
    - 1.2.1. Ed Invero, il fatto che la sentenza di primo grado sia stata resa nei confronti dell'Ufficio di Caserta dell'Agenzia delle Entrate e che l'appello sia stato proposto dall'Ufficio di Aversa, non comporta l'inammissibilità dell'appello. E ciò, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singole arti-

colazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (Cass. 29465/2008; 15718/2009; 3727/2010).

1.2.2. Né può dubitarsi del fatto che la parte contumace nel processo tributario di primo grado possa legittimamente proporre appello, come si evince dal combinato disposto degli artt. 38, co. 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c. (Cass. 11991/2006).

1.3. Il mezzo va, di conseguenza, accolto.

2. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che dovrà procedere all'esame del merito della controversia, attenendosi ai seguenti principi di diritto: "l'appello proposto da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso da quello nel cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado è ammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato"; "la parte contumace nel processo tributario di primo grado può legittimamente proporre appello, come si evince dal combinato disposto dell'art. 38, co. 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c.".

3. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27.1.2015.

Il Consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL



11 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

Stylized signature of the President

Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FREZZA

Stylized signature of the judicial officer